

*Circolare:* 133/2021

Ai Presidenti degli  
Ordini delle Professioni  
Infermieristiche

*Protocollo:* P-27368/I.1

Ai Presidenti delle Commissioni  
d'Albo Infermieri

*Data.:* 11 dicembre 2021

Ai Presidenti delle Commissioni  
d'Albo Infermieri Pediatrici

*Oggetto:* Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172  
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19  
e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

**Loro Sedi**

Facendo seguito alle circolari nn. 128 e 130 si ribadisce in primo luogo che tutte le Federazioni delle professioni sanitarie condividono unite al Ministero della salute, che le sospensioni già annotate a seguito di accertamento ai sensi dell'art. 4 del DL 44/2021 restano valide, e che gli Ordini possono revocare tali sospensioni solo a seguito di verifica del completamento del ciclo vaccinale (o effettuazione dose booster) risultante dalla Piattaforma Nazionale *digital green pass*.

**Al momento la piattaforma non è ancora disponibile e, secondo i tecnici di SOGEL, sarà disponibile a partire dal 15 dicembre.**

I tecnici delle rispettive Federazioni Nazionali stanno lavorando per verificare le modalità operative che consentano controlli, in modo automatico e giornaliero, in relazione ai codici fiscali degli iscritti. Seguirà quindi una circolare di carattere tecnico.

Ciò premesso si rappresenta quanto segue.

Con la sostituzione dell'art. 4 del DL 44/2021 ad opera dell'art. 1 del DL 172 /2021 dalla data del 27 novembre u.s. è radicalmente cambiato il processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e di sospensione dei sanitari non ottemperanti. Il DL ha spostato sugli Ordini la competenza per l'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e per la conseguente dichiarazione di immediata sospensione dall'esercizio della professione in caso di non ottemperanza all'obbligo stesso. L'Ordine 'territorialmente competente' è quello dove è iscritto il professionista.

Entrando nel merito dell'articolato si evidenziano i seguenti punti salienti.

1. L'articolo 1, comma 1, lett. a), del DL 172 stabilisce che la vaccinazione rappresenta un requisito essenziale per l'esercizio della professione infermieristica e stabilisce altresì che l'obbligo vaccinale per i soggetti per i quali è previsto (esercenti le professioni sanitarie) si adempie non solo con il ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose), ma anche, dal 15 dicembre 2021, con la somministrazione della dose di richiamo.
2. L'art. 4 comma 2 prescrive che solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e **attestate dal medico di medicina generale**, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19, la vaccinazione può essere omessa o differita. Risulta dunque evidente che il soggetto competente a rilasciare tale attestazione è unicamente il medico di medicina generale. Conseguentemente in tale specifica ipotesi l'Ordine dovrà solo verificare che il certificato provenga dal medico di medicina generale e non dovrà attuare nessuna valutazione sanitaria di merito.

3. L'art. 4 comma 3 stabilisce che gli Ordini provvedono agli incumbenti di cui al DL tramite verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID 19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione avvalendosi della piattaforma Nazionale DGC per il tramite delle rispettive Federazione Nazionali. Pertanto, non appena la piattaforma sarà disponibile la Federazione eseguirà la verifica automatizzata ed indicherà agli OPI le modalità operative con cui verrà reso disponibile il dato relativo.
4. Il punto 3 dell'art. 4 stabilisce le modalità dell'accertamento prevedendo che nel caso in cui dalla piattaforma Nazionale DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione (anche con riferimento della dose di richiamo) l'Ordine debba invitare, tramite PEC, il sanitario iscritto a produrre (a mezzo PEC o presentando la documentazione di persona) entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito la documentazione comprovante:
  - l'effettuazione della vaccinazione (completamento ciclo vaccinale o dose booster)
  - l'attestazione del Medico di medicina generale prodotta nel rispetto delle circolari del Ministero della salute attestante l'omissione e o il differimento della vaccinazione. Riguardo l'attestazione del Medico di MG si segnala che l'Ordine non dovrà attuare nessuna valutazione sanitaria nel merito dell'attestazione limitandosi a verificare che il certificato provenga dal medico di medicina generale.
  - presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento dell'invito. La Federazione ritiene che la richiesta di vaccinazione possa riguardare solo la seconda dose o la dose booster dal momento che il DL fa espresso riferimento al completamento del ciclo vaccinale ma è stata richiesta conferma di tale lettura al Ministero della salute. Si ritiene inoltre nell'ipotesi in cui il sanitario produca la richiesta di vaccinazione l'Ordine debba invitare lo stesso, entro 48 ore dalla somministrazione effettuata, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In mancanza di tale comunicazione l'Ordine dovrà procedere comunque alla sospensione.
  - l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
5. Nell'invito dovrà essere richiesto al sanitario di fornire i dati del proprio datore di lavoro, elemento necessario all'Ordine per dare corso ai successivi adempimenti previsti dal DL. Si ritiene che l'omissione di tale indicazione costituisca violazione di legge e illecito disciplinare. Pertanto, nella convocazione dovrà contenere espressa indicazione in tal senso.
6. A norma del punto 4 dell'art. 4 decorso il termine di 5 giorni dall'invito l'Ordine, accertato il mancato adempimento, deve:
  - Adottare con delibera l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale. Si ricorda che l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale ha natura dichiarativa, non disciplinare, e determina l'immediata sospensione dall'esercizio della professione ed è annotato sull'Albo
  - Procedere all'immediata annotazione sull'albo
  - Dare comunicazione alla FNOPI della sospensione. Si ricorda che l'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte degli OPI rileva ai fini e per gli effetti dell'art. 44 del DL n. 233/46
  - Dare comunicazione al Datore di lavoro della sospensione
  - Si ritiene opportuno sia comunicazione alla Procura della Repubblica dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e della sospensione ai fini dell'eventuale esercizio abusivo della professione.
7. A norma dell'art.4 comma 5 del DL la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'iscritto all'Ordine e al Datore di lavoro per i sanitari dipendenti:
  - del completamento del ciclo vaccinale primario
  - dopo il 15 dicembre per i professionisti che hanno completato il ciclo primario della somministrazione della dose di richiamo e
  - comunque, non oltre il 15 giugno 2022

Dalla lettura coordinata del testo di legge si ritiene però che debba essere adottata delibera di cancellazione della sospensione anche nel caso in cui il sanitario trasmetta all'Ordine l'attestazione del Medico di Medicina Generale dopo l'adozione della delibera di sospensione.



8. L'Ordine quando riceve le comunicazioni di cui sopra unitamente alla prova della comunicazione inviata al datore di lavoro deve adottare la delibera di cancellazione della sospensione con decorrenza dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Anche tale delibera deve essere inoltrata dall'Ordine al sanitario, al datore di lavoro e al Procuratore della Repubblica.

Si ritiene in via prudenziale che l'Ordine debba eseguire il controllo sulla Piattaforma comunicando all'iscritto eventuali incongruenze.

Ancora in via prudenziale qualora l'Ordine accerti tramite piattaforma il completamento del ciclo vaccinale ovvero la somministrazione della dose di richiamo anche in assenza della comunicazione del sanitario, dovrà procedere comunque alla delibera di cancellazione della sospensione dandone comunicazione al sanitario, alla Federazione e al Procuratore della Repubblica.

9. L'art. 4 comma 6 dispone, inoltre, che per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi (15 giugno 2022) a partire dal 15 dicembre 2021. Pertanto, a partire da tale data dovrà essere acquisito a corredo della domanda di iscrizione certificazione attestante il rispetto dell'obbligo vaccinale.

Fermo quanto ribadito in apertura in merito alla validità degli atti di accertamento delle ASL e all'efficacia delle sospensioni già comminate si segnala che a decorrere dal 27 novembre u.s. l'Ordine ha il potere/dovere di procedere alla cancellazione della vecchia annotazione della sospensione ex lege nel momento in cui riceve la comunicazione da parte di un iscritto relativa all'adempimento dell'obbligo vaccinale.

Si allegano i format di delibere e comunicazioni all'iscritto.

Cordiali saluti.

*La Presidente*

Barbara Mangiacavalli

*Allegati:*

nomina responsabile trattamento dati (Casati)

lettera di invito al sanitario

delibera di sospensione e annotazione della sospensione

lettera comunicazione di sospensione alla FNOPI

lettera comunicazione di sospensione al datore di lavoro

lettera comunicazione di sospensione alla Repubblica

delibera di cancellazione della sospensione

lettera di comunicazione di cancellazione della sospensione al sanitario al datore di lavoro e alla Procura